



Assicurazione cellulare e tablet

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Edizione 09.2018

L'essenziale in breve

ETra AXA Assicurazioni SA e Swisscom (Svizzera) SA sussiste un rapporto contrattuale collettivo. Il cliente stipula un contratto di adesione. I dettagli sono specificati nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Chi è lo stipulante dell'assicurazione?

Lo stipulante è Swisscom (Svizzera) SA, Alte Tiefenastrasse 6, 3048 Worblaufen (di seguito «Swisscom»).

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

AXA riceve e tratta i dati (dati del cliente e dell'apparecchio nonché quelli relativi a eventuali sinistri) di cui necessita per il trattamento di sinistri e per analisi statistiche. I dati vengono conservati in formato elettronico, nel pieno rispetto dei termini previsti dalla legge. Nell'osservanza degli obblighi di segretezza previsti dalla legge e in ottemperanza alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), AXA può trasmettere tali dati a terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto e/o nel trattamento del sinistro. Le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, allo scopo di semplificare il proprio lavoro amministrativo, si garantiscono reciprocamente l'accesso ai dati di base del cliente, ai dati di base del contratto e alla panoramica dei sinistri. Inoltre, l'utente legittimo acconsente a che il Gruppo AXA lo contatti per iscritto (per posta o posta elettronica) nel modo seguente:

- una volta nel corso della durata dell'assicurazione allo scopo di richiamare la sua attenzione sulle offerte speciali di AXA;
- una volta alla fine dell'assicurazione allo scopo di indicargli una possibile soluzione successiva all'assicurazione del cellulare/tablet in questione (ad es. nell'ambito di un'assicurazione mobilia domestica).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Estensione del contratto

A1 Apparecchio assicurato

È assicurato il telefono cellulare o il tablet, che è stato acquistato tramite un canale di vendita Swisscom e **dispone di una garanzia**, e per il quale è stata stipulata l'apposita assicurazione.

A2 Rischi assicurati

A2.1 Danneggiamenti improvvisi e imprevisti causati da agenti esterni
L'assicurazione non copre:

- il furto;
- la perdita (apparecchi smarriti, persi o dimenticati, tra cui rientrano anche gli apparecchi che non possono più essere recuperati);
- i danni determinati dall'azione progressiva di influssi termici o atmosferici;

- i danni dovuti a usura e a logoramento;
- i danni consistenti in scalfitture, scheggiature o danneggiamento della vernice;
- i danni conseguenti ad appropriazione indebita o a defraudamento;
- i danni conseguenti a confisca, sequestro, danneggiamento o distruzione da parte di organi pubblici;
- i danni agli apparecchi, la cui garanzia/garanzia legale si è estinta in seguito a interventi non operati da Swisscom o eseguiti senza l'approvazione di quest'ultima.

A2.2 Utilizzo abusivo in seguito a furto

A2.2.1 Se in seguito al furto del telefono cellulare o del tablet assicurato per l'avente diritto insorgono costi di connessione e di chiamata a causa dell'utilizzo abusivo (inoltre di chiamate, SMS, MMS, trasferimento e trasmissione di dati, download e upload di dati ecc.) nel periodo tra il furto e il blocco della carta SIM (numero di contatto di Swisscom 0800 800 800), AXA rimborsa tali spese fino a un importo massimo di CHF 2000. L'obbligo di prestazione di AXA decade se il furto del cellulare o del tablet non viene notificato all'operatore mobile entro 48 ore, se non viene richiesto il blocco della relativa carta SIM e se il furto non è stato denunciato alla polizia.

A2.2.2 Nell'ambito della copertura **non sono assicurati:**

- l'utilizzo abusivo in seguito a furto, dovuto alla mancata osservanza dei generali obblighi di diligenza;
- i danni conseguenti a confisca, sequestro, danneggiamento o distruzione da parte di organi pubblici.

A3 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

A4 Prestazioni assicurate

A4.1 Il telefono cellulare o il tablet è assicurato al valore a nuovo di un apparecchio identico al momento del sinistro, per un importo massimo di CHF 2000. Se non è disponibile un apparecchio identico, ne verrà consegnato uno equivalente.

A4.2 L'utilizzo abusivo in seguito a furto è coperto fino a un importo massimo di CHF 2000.

A5 Franchigia

A5.1 Con prezzo a nuovo dell'apparecchio (senza abbonamento) fino a CHF 849.99, la franchigia per sinistro ammonta a CHF 70.

A5.2 Con prezzo a nuovo dell'apparecchio (senza abbonamento) da CHF 850, la franchigia per sinistro ammonta a CHF 100.

A5.3 La franchigia non viene applicata per la copertura in caso di utilizzo abusivo in seguito a furto, ai sensi della disposizione A2.2.1.

A6 Esclusioni generali

Per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, terrorismo, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occa-

sione di assembramenti, sommosse o tumulti) o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano, come pure per i danni determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche o dalla trasmutazioni dell'atomo, AXA è tenuta a erogare le proprie prestazioni soltanto se lo stipulante è in grado di comprovare che il danno non presenta alcuna correlazione con tali eventi.

Parte B Disposizioni varie

B1 Diritto di azione derivante dal contratto collettivo

Swisscom tratta i sinistri su incarico di AXA. Se l'utente legittimo non è d'accordo con la liquidazione del danno da parte di Swisscom, può rivolgersi ad AXA (diritto di azione diretta).

B2 Durata del contratto di adesione

B2.1 L'assicurazione decorre dal giorno della consegna o della spedizione dell'apparecchio acquistato e ha una durata fissa di 24 mesi. Dopo 12 mesi il cliente ha in ogni momento la possibilità di disdire il contratto entro la fine del mese corrente, a condizione che non abbia notificato un sinistro

B2.2 La durata massima dell'assicurazione non supera mai quella della garanzia dell'apparecchio.

B2.3 Se l'utente fa uso del suo diritto di restituzione di 14 giorni, l'assicurazione viene annullata e il premio viene messo in conto in misura proporzionale fino al giorno della restituzione effettiva dell'apparecchio a Swisscom.

B2.4 L'assicurazione non eroga prestazioni, se l'ammontare cumulato di uno o più danni supera il prezzo di listino dell'apparecchio o in caso di furto o perdita dell'apparecchio.

B3 Premio

B3.1 Il premio diventa esigibile all'atto della stipulazione del contratto tra Swisscom e l'utente legittimo. Swisscom mette periodicamente (mensilmente o bimensilmente) in conto le rate corrispondenti.

B3.2 In caso di pagamento con fattura, vanno rispettati i termini previsti da Swisscom. In caso contrario, Swisscom adotta le necessarie misure d'incasso e la copertura assicurativa rimane sospesa fino al pagamento di tutti i premi e canoni di abbonamento arretrati.

B4 Diritto applicabile

Al contratto di adesione si applica il diritto materiale svizzero.

B5 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di adesione sono competenti i tribunali ordinari svizzeri.

Parte C Sinistro

C1 Prestazioni

C1.1 L'indennità viene determinata in base all'importo necessario al momento del sinistro per acquistare un oggetto nuovo (prezzo di acquisto, tasse incluse) identico (= valore di risarcimento), per un importo massimo di CHF 2000. In caso di danno parziale, l'indennità è limitata alle spese per la riparazione, al massimo però all'importo necessario per l'acquisto di un oggetto nuovo. Se non è disponibile un apparecchio identico, l'indennità viene determinata sulla base di un apparecchio equivalente.

C1.2 Entro i limiti dell'indennità di cui alla disposizione A4, Swisscom può mettere a disposizione un apparecchio sostitutivo oppure riparare il telefono cellulare o il tablet danneggiato. In caso di sostituzione, può trattarsi di un apparecchio identico / equivalente nuovo o anche rimesso a nuovo.

C2 Obblighi di diligenza e altri obblighi

C2.1 In caso di danneggiamento dell'apparecchio assicurato, l'utente legittimo deve:

C2.1.1 in caso di sinistro in Svizzera deve recarsi con l'apparecchio danneggiato a un punto vendita di Swisscom e, una volta effettuata la riparazione, versare la franchigia a Swisscom;

C2.1.2 in caso di sinistro all'estero informare AXA.

C2.2 In caso di utilizzo abusivo in seguito a furto, l'utente legittimo deve:

C2.2.1 avvisare immediatamente la polizia, chiedere un'inchiesta ufficiale e non cancellare o modificare le tracce senza il consenso della polizia;

C2.2.2 avvisare l'operatore entro 48 ore e richiedere il blocco della carta SIM (numero di contatto di Swisscom 0800 800 800);

C2.2.3 avvisare immediatamente AXA se in seguito all'utilizzo abusivo insorgono dei costi e questi sono noti;

C2.2.4 inoltrare ad AXA i giustificativi che comprovano l'utilizzo abusivo.

C3 Riduzione dell'indennità

C3.1 L'utente legittimo ha l'obbligo di usare la diligenza necessaria e in particolare di prendere le misure richieste dalle circostanze volte alla protezione dell'apparecchio assicurato.

C3.2 In caso di violazione colposa di norme legali o contrattuali o di obblighi, l'indennità potrà essere ridotta o soppressa integralmente nella misura in cui ciò ha contribuito al verificarsi del danno o ha inciso sulla sua portata o sul suo accertamento. Se si può dimostrare che il proprio comportamento non ha contribuito al danno, non sarà applicata alcuna riduzione.

C4 Esigibilità dell'indennità per utilizzo abusivo in seguito a furto

C4.1 L'indennità è esigibile dopo il termine di 30 giorni a contare dal momento in cui AXA ha ricevuto la documentazione necessaria per la determinazione del danno e per l'accertamento del suo obbligo di prestazione.

C4.2 L'obbligo d'indennizzare il danno da parte di AXA viene differito fino a quando per colpa dell'avente diritto l'indennità non potrà essere accertata o pagata.

C4.3 Inoltre l'indennità non è esigibile fintanto che:

C4.3.1 sussistono dubbi sulla legittimazione a riscuotere il pagamento;

C4.3.2 è in corso un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale concernente il sinistro e il procedimento a carico dell'avente diritto non è ancora concluso.